

REGOLAMENTO per l'affidamento familiare delle ceneri delle salme e dei resti mortali

Indice

- Art. 1 – Ambito di applicazione**
- Art. 2 – La cremazione di salme e resti mortali e ossei**
- Art. 3 – La cremazione disposta d'ufficio**
- Art. 4 – L'autorizzazione all'affidamento dell'urna**
- Art. 5 – Le prescrizioni alla conservazione dell'urna**
- Art. 6 – La domanda di autorizzazione all'affidamento dell'urna**
- Art. 7 – Il luogo di conservazione dell'urna**
- Art. 8 - Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie**
- Art. 9 – Modalità conservative delle urne nel cimitero**
- Art. 10 – Senso comunitario della morte**
- Art. 11 – Modalità conservative delle urne presso l'affidatario**
- Art. 12 – Cinerario comune**
- Art. 13 – Diritti e tariffe**
- Art. 14 – Controlli e sanzioni**
- Art. 15 – Abrogazione precedenti disposizioni. Entrata in vigore**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 79 DEL 03.11.2006

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DAL 27.11.2006 AL 12.12.2006

ENTRATO IN VIGORE IL 13.12.2006

Art. 1
Ambito di applicazione

1 – Il presente regolamento disciplina le condizioni, le modalità e garanzie di affidamento familiare delle urne cinerarie e della relativa conservazione, derivanti dalla cremazione delle salme e dei resti mortali o ossei, ai sensi dell'art. 74-bis del vigente Regolamento locale di polizia mortuaria.

2 – Per quanto non previsto dal presente Regolamento in ordine alla cremazione delle salme, di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o straordinaria e di ossa, si applicano la normativa nazionale e regionale, nonché le disposizioni stabilite dal vigente Regolamento locale di polizia mortuaria.

Art. 2
La cremazione di salme e resti mortali e ossei

1 – La cremazione delle salme, di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è autorizzata dall'Ufficio dello stato civile, previa acquisizione, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dell'assenso del coniuge o in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di questi.

2 – Per i deceduti iscritti ad Associazioni riconosciute che abbiano tra il loro fini statutarie quello della cremazione degli associati, la manifestazione di volontà di cui al comma precedente deve intendersi compresa nell'atto di adesione all'Associazione stessa in corso di validità al giorno del decesso. La conferma della validità dell'adesione fino al giorno del decesso sarà richiesta dall'Ufficio dello stato civile all'Associazione medesima se informato dai famigliari o da altri conoscenti.

3. – Nei casi di esumazione ed estumulazione ordinaria, il Sindaco, sentita l'Azienda USL competente, ha la facoltà di procedere alla cremazione dei resti mortali o resti ossei, nel rispetto delle prescrizioni impartite in materia, salva la richiesta dei familiari, preventivamente informati con lettera raccomandata se conosciuti, di inumare o tumulare detti resti in sepoltura privata a loro spese.

Art. 3
La cremazione disposta d'ufficio

1 – Nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Servizio cimiteriale provvede a rendere nota alla cittadinanza la volontà di cremare i resti mortali o resti ossei attraverso pubbliche affissioni, anche sul sito istituzionale dell'Ente, per la durata di almeno 60 giorni o attraverso comunicazione diretta ai famigliari o discendenti, se conosciuti.

2 – L'avviso di cui al comma precedente deve contenere:

- a) i nominativi dei defunti interessati alla cremazione;
- b) il periodo e il luogo di effettuazione della cremazione;
- c) il luogo di deposito delle ceneri nell'ambito del cimitero ed eventualmente la loro dispersione, dopo 12 mesi, nel cinerario comune;

3 – Il mancato interesse dei familiari od aventi titolo circa la destinazione dei resti mortali od ossei va inteso come assenso al trattamento previsto dal Comune.

4 – I familiari od aventi titolo possono richiedere una specifica destinazione dell'urna cineraria, sostenendone le spese.

Art. 4
L'autorizzazione all'affidamento dell'urna

1 – La competenza in ordine alla adozione dell'atto di affidamento personale spetta al Comune in cui avviene la conservazione delle ceneri o in cui si trova il cimitero ove le ceneri sono depositate.

2 – L'affidamento ad un preciso familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzato dall'Ufficio dello stato civile sulla base della volontà espressa in vita per iscritto dal defunto, anche nelle forme testamentarie previste dalla legge, oppure sulla base della medesima volontà espressa verbalmente e riportata, nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal coniuge, o in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di questi

3 – L'autorizzazione può riguardare urne precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali o resti ossei, purché in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto.

4 – Nel caso in cui il defunto abbia disposto genericamente la famiglia come soggetto affidatario, si può dar corso all'affidamento al coniuge o ai parenti di primo grado, previo accordo di tutti gli stessi, nell'individuare l'affidatario unico da indicarsi nell'atto di autorizzazione.

5 – In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

Art. 5
Le prescrizioni alla conservazione dell'urna

1 – L'autorizzazione può contenere prescrizioni circa le modalità e le condizioni di conservazione dell'urna in modo da garantirne l'integrità e la sicurezza anche da tentativi di profanazione.

2 – Per la definizione delle prescrizioni e delle regole di carattere igienico-sanitario che andranno osservate dall'affidatario il Comune può avvalersi della collaborazione dell'Azienda USL competente per territorio.

Art. 6
La domanda di autorizzazione all'affidamento dell'urna

1 – I soggetti di cui all'articolo 4 presentano all'Ufficio dello stato civile del Comune di Lendinara, nel cui territorio sarà conservata l'urna, richiesta di affidamento familiare la quale dovrà contenere i seguenti dati:

- a) i dati identificativi e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte di personale dell'Amministrazione Comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare i Servizi cimiteriali di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla o di suo decesso;
- h) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

2 – L’istanza può essere compresa nella domanda di autorizzazione alla cremazione, se il Comune in cui saranno conservate le ceneri coincide con il Comune del decesso.

3 – L’urna dovrà essere custodita in un luogo esattamente individuato e comunque in un manufatto chiudibile ma facilmente ispezionabile, non di libero accesso, da collocarsi in un ambiente asciutto atto a mantenere nel tempo assenza di contatto con liquidi e fonti di calore, avente le caratteristiche di cui al successivo 11.

4 – L’istanza deve contenere una breve descrizione del luogo di conservazione allo scopo di evidenziare l’idoneità dello stesso ad impedirne la profanazione. Tale idoneità costituisce presupposto indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione.

Art. 7

Il luogo di conservazione dell’urna

1 – Il luogo ordinario di conservazione dell’urna cineraria affidata a familiare è stabilito nell’ambito dell’edificio di residenza di quest’ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l’autorizzazione.

2 – La variazione di residenza comporta necessità di segnalazione ai Servizi cimiteriali, da parte del familiare autorizzato, della variazione del luogo di conservazione dell’urna cineraria. I Servizi cimiteriali provvedono all’autorizzazione al trasporto e al trasferimento dell’urna nel nuovo luogo se lo stesso risulta idoneo alla conservazione.

3 – La procedura del comma precedente deve essere seguita anche qualora la modifica del luogo di conservazione si renda necessaria in conseguenza della morte dell’affidatario.

4 – Nel caso in cui l’affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall’affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.

5 – Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l’indicazione:

1) per affidamenti di urne autorizzati, dei dati identificativi e della residenza dell’affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;

2) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell’indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;

3) per i recessi dall’affidamento, dell’identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;

4) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

6 – I Servizi cimiteriali provvedono alla tenuta del registro sulla scorta delle informazioni ricevute.

Art. 8

Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie

1 – Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere o resti mortali od ossa sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all’esterno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e di morte del defunto.

2 – Per il trasporto dell’urna cineraria si richiama l’applicazione dei competenti articoli del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Nei casi diversi dalla cremazione di salma immediatamente successiva al decesso, l’autorizzazione al trasporto dei resti mortali e dell’urna cineraria è rilasciata dai Servizi cimiteriali.

3 – Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

4 – La consegna dell’urna cineraria all’avente diritto deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del Servizio cimiteriale, il secondo

deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

Art. 9

Modalità conservative delle urne nel cimitero

1 – Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo le volontà espresse ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del presente Regolamento, in cimitero, in cappelle private fuori del cimitero, in tumulazioni privilegiate, in luogo specificato dall'affidatario, tra quelli consentiti.

2 – Le urne possono essere tumulate in colombaro, loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, in nicchia cineraria. Le dimensioni minime interne di una nicchia cineraria sono cm. 40 x cm. 40 x cm. 40.

3 – Le urne cinerarie possono altresì essere interrate, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare la entrata di liquidi.

4 – La sepoltura diretta di un'urna cineraria a contatto del terreno presuppone che l'urna debba essere di materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno.

5 – Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 100 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.

6 – La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero deve essere autorizzata dall'Ufficio dello stato civile, accertato la sussistenza del diritto del richiedente.

Art. 10

Senso comunitario della morte

1 – Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, per volontà del defunto, espressa nelle forme di cui all'art. 4, comma 2, del presente Regolamento, è realizzata nel cimitero apposita targa individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario.

2 – La permanenza della targa è prevista in anni 10, rinnovabile per periodi di anni 5. La Giunta Comunale ne stabilisce la relativa tariffa.

3 – Il responsabile dei Servizi cimiteriali individua con proprio atto il luogo nel cimitero ove consentire la realizzazione o l'apposizione della targa individuale commemorativa.

Art. 11

Modalità conservative delle urne presso l'affidatario

1 – In caso di affidamento familiare l'urna deve essere contenuta in colombaro o nicchia o tabernacolo che abbia destinazione stabile, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta ed idoneo a garantire quanto prescritto dall'art. 6, comma 3 e dall'autorizzazione.

2 – Il colombaro o nicchia o tabernacolo è da intendersi il luogo nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso)

ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche sul lato esterno del colombaro, nicchia o tabernacolo.

3 – Il colombaro o nicchia o tabernacolo può essere individuale o plurimo, purché in quest'ultimo caso non superi la capienza di tre urne cinerarie. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.

Art. 12 **Cinerario comune**

1 – Nel cinerario comune devono essere conservate le ceneri provenienti dai casi di cremazione contemplati dal presente Regolamento per i quali il defunto, i famigliari, i discendenti od altri aventi titolo, non abbiano provveduto diversamente.

2 – Il cinerario comune è costituito da un manufatto costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri, da inserire in forma indistinta, non siano visibili dal pubblico.

3 – L'area cimiteriale nella quale realizzare il cinerario comune viene individuata a norma dell'art. 74 del vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria.

Art. 13 **Diritti e tariffe**

1 – Per il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento familiare dell'urna, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare, sono dovuti i diritti la cui misura è stabilita dalla Giunta Municipale.

2. Per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna al cimitero, sono dovute le tariffe la cui misura è stabilita dalla Giunta Municipale.

Art. 14 **Controlli e sanzioni**

1 – Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'art. 107 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 nonché dell'art. 7-bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

2 – Personale appositamente incaricato dal responsabile dei Servizi cimiteriali può procedere, in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare e sulle condizioni ed idoneità del luogo di conservazione.

Art. 15 **Abrogazione precedenti disposizioni. Entrata in vigore**

1 – E' abrogata qualunque altra disposizione contraria al presente Regolamento, il quale entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio successiva all'intervenuta omologazione del Ministero della Salute.